



## FOGLIO INFORMATIVO

Aggiornamento n° 014 Data ultimo aggiornamento 24.04.2006

# Anticipo su fatture

## Informazioni sulla banca

**Denominazione e forma giuridica:** Banca di Viterbo Credito Cooperativo Soc. Coop. A Resp. Lim.

**Sede legale:** Via Polidori n° 72 – 01100 Viterbo

**Sede amministrativa:** Via Polidori n° 72 – 01100 Viterbo

**Indirizzo telematico (eventuale):** info@bancadiviterbo.it

**Codice ABI:** 08931

**Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia (nel caso di banca comunitaria indicare altro Albo corrispondente):** 8931

**Numero di iscrizione al Registro delle imprese (nel caso di banca estera indicare altro Registro competente):**  
165

**Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:** Fondo di Garanzia Depositanti Credito Cooperativo e Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 62 D. Lgs 415/96)

**Capitale sociale e Riserve (quali risultano da ultimo bilancio approvato):** Euro 36.363.950,10

.....

## Caratteristiche e rischi tipici

### Struttura e funzione economica

L'anticipo su fatture è il contratto con il quale la banca, tramite un'apertura di credito, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto e rappresentato da una fattura, mediante la cessione pro solvendo, del credito stesso. L'operazione si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dell'anticipo è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente anticipato verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con l'anticipo su fatture la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso. Oggetto dell'anticipo su fatture possono essere unicamente crediti derivanti da fatture emesse e non ancora regolate.

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dell'anticipo non venga onorato.

### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>Cessione di credito</b>	<i>Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)</i>
<b>Cessione pro solvendo</b>	<i>Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.</i>

## Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

### Spese e commissioni

Commissione massima di utilizzo	1,00%
Spese massime invio documenti al debitore ceduto	€ 16,00
Recupero spese per informativa precontrattuale € 20,00	
Commissione per la proroga di fattura anticipata	€ 5,00
Commissione per la fattura anticipata ed impagata alla scadenza	€ 5,00

### Tassi e commissione su scoperto transitorio

tasso massimo annuo deb. per anticipi di c/c fido fino ad Euro 5000,00	10,20%
tasso massimo annuo deb. per anticipi di c/c fido oltre Euro 5000,00	8,68%
tasso annuo debitore per scoperto oltre il limite di fido sull'anticipo	10,20%

### Capitalizzazione e calcolo degli interessi

Capitalizzazione trimestrale con addebito sul c/c ordinario
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile

## CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il servizio di anticipo su fattura è regolato, oltre che dalle Condizioni Generali relative al rapporto Banca Cliente e dal contratto di conto corrente anche dalle seguenti norme:

- Art. 1. Revoca dell'affidamento** – L'anticipazione è accordata sotto forma di apertura di credito in conto corrente alla espressa condizione che la Banca potrà in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, ridurla e revocarla, senza necessità di alcun preavviso o comunicazione.
- Art. 2. Oggetto della garanzia e credito garantito** - Il credito è "pro-solvendo" a favore della Banca, a maggior garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese, comprese quelle di cui all'art. 9, ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito concesso.  
Nel caso che l'aumento del credito concesso avvenga contro cessione in garanzia di altri crediti, il complessivo credito ceduto garantisce l'ammontare dell'intero credito concesso, come individuato nel comma precedente. La cessione pro solvendo del credito garantisce anche gli eventuali utilizzi che la Banca avesse a consentire oltre i limiti del credito concesso o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso.
- Art. 3. Efficacia della garanzia** – La cessione pro solvendo non pregiudica il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore cedente, sia verso gli altri eventuali coobbligati.  
La cessione pro solvendo del credito ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto forma o titolo a favore della Banca.
- Art. 4. Estinzione della garanzia ad altri crediti** – La cessione pro solvendo si intende altresì effettuata a maggior garanzia di ogni altro credito- anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il debitore cedente rappresentato dal saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque altra operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di credito documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
- Art. 5. Diminuzione della garanzia** – Qualora il valore dei crediti ceduti in garanzia abbia subito, per qualunque causa, una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con la cessione pro solvendo di altri crediti di gradimento della Banca . che, a giudizio di questa, siano tali da consentire il permanere del credito concesso – la

Banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione, anche verbale, al debitore cedente.

In tal caso, il debitore è tenuto, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione predetta.

**Art. 6. Destinazione delle somme incassate** – Le somme incassate dalla Banca in virtù della cessione sono portate ad estinzione o decurtazione, a giudizio della Banca stessa, di una o più delle obbligazioni garantite, come individuate ai sensi dell'art. 4.

Qualora le somme relative al credito ceduto pervengano in tutto o in parte alla Banca attraverso titoli di credito intestati o girati al debitore cedente, la Banca stessa è autorizzata fin d'ora ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e per conto di quest'ultimo.

Resta fermo quanto stabilito dall'art.1, qualora per qualsiasi motivo una o più fatture non fossero puntualmente ed integralmente pagate alla scadenza l'affidato sarà tenuto a rimborsare immediatamente, ed a semplice richiesta della Banca, l'importo rimasto insoluto, tutto o quanto dovuto alla Banca, in dipendenza delle obbligazioni garantite, come individuate anche ai sensi dell'art. 4, restando in semplice facoltà della Banca medesima qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti dei debitori ceduti.

**Art. 7. Invio delle comunicazioni** – L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altre dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti al debitore cedente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costruzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto tramite raccomandata A.R.

**Art. 8. Norme applicabili** – Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", in vigore presso la Banca, che il debitore cedente dichiara di conoscere.

**Art. 9. Spese ed oneri fiscali** – Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente atto, sono a carico del debitore cedente.

**Art. 10. Legge applicabile e foro competente** – La presente cessione è regolata dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca stessa.

La Banca è autorizzata ad indirizzarsi la presente a mezzo raccomandata postale indicando come mittente/i il/i cedente/i il credito che dichiara/no di avere per rato e valido tale operato eseguito su suo/loro incarico.

Dichiaro/dichiariamo altresì di approvare specificatamente, ai sensi dell'Art. 1341, secondo comma, c.c., le seguenti condizioni: Art. 1 (Revoca dell'affidamento) - Art. 4 (estensione della garanzia ad altri crediti) – Art. 5 (riduzione immediata del credito garantito e termine per il pagamento) – Art. 10, 2° comma (deroga di competenza giudiziaria).